



ISTITUTO COMPrensivo STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"
82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)

Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 📠 Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it - P.E.C. :

bnic85700t@pec.istruzione.it



Circolare n. 24

San Giorgio del Sannio, 9/09/2021

- A tutto il personale docente e ATA
con contratto a T. I.
LORO SEDI
- Al sito WEB dell'Istituto :
www.icsangiorgiodelsannio.edu.it

Oggetto: Informativa Sorveglianza Sanitaria eccezionale e soggetti fragili A.S. 2021-2022.

Il Dirigente Scolastico informa che sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini sulla sorveglianza sanitaria eccezionale.

L'art.6 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" ha infatti prorogato i termini delle disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al Dirigente Scolastico l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio di esposizione al COVID-19, anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro ad esempio non sia tenuto alla sorveglianza sanitaria obbligatoria.

• Se la scuola non è tenuta alla nomina del medico competente, ferma restando comunque tale possibilità, il Dirigente Scolastico, su richiesta del lavoratore, potrà attivare la sorveglianza inviando il lavoratore a visita presso gli Enti competenti alternativi:

- l'INAIL

- le ASL

- dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Particolari categorie di lavoratori fragili (decreto-legge n.

18/2020 art. 26 commi 2 e s.s.)

Sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di:

- rischio derivante da immunodepressione

- o da esiti da patologie oncologiche

- o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,

- ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con

connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104

in riferimento al lavoro agile (comma 2-bis) per quanto riguarda la scuola, per poter ricorrere allo smart working i docenti devono precedentemente richiedere l'utilizzo in altri compiti previsto dal CCNI sul personale inidoneo per ragioni di salute. Le procedure sono indicate nella nota 1585 dell'11 settembre 2020 tuttora in vigore.

Tali disposizioni si applicano solo al personale assunto a tempo indeterminato.

Per il TRATTAMENTO ECONOMICO (comma 2)

Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in

modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è

equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità

sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente,

sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni

dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati,

per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

Tale forma di tutela non è stata ulteriormente prorogata e pertanto a decorrere

dal 1° luglio 2021 tali assenze sono computate come malattia ordinaria.

ASSENZA DEL DIPENDENTE IN QUARANTENA O ISOLAMENTO DOMICILIARE

(decreto-legge 18/2020, art. 87)

Il periodo trascorso dai dipendenti pubblici in:

- malattia

- quarantena con sorveglianza attiva (misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza)
- permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non e' computabile ai fini del periodo di comporta.

ALTRE SITUAZIONI DI FRAGILITA'

Per le altre situazioni di fragilità non ricomprese nell'art.26, comma 2 del D.L.18/2020 resta salva la possibilità di richiedere visita medica presso il medico competente al fine della valutazione dell'eventuale inidoneità alla mansione e della possibilità di prestare servizio in modalità agile (vedi, anche, per il personale ATA il protocollo del 27 novembre 2020).

Le altre eventuali assenze derivanti da situazioni di fragilità e certificate dal medico competente ovvero, in assenza, dai servizi ASL o dal medico di base saranno imputate a malattia con applicazione, in questo caso, delle trattenute di cui art.71, del decreto-legge 25 giugno 2008.

Tali assenze rientrano nel periodo di comporta di cui agli artt.17 e 19 del CCNL Scuola 2006/2009.



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna POLITO